



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 04/10/2016

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE.

L'anno 2016, il giorno *quattro* del mese di ottobre alle ore 10:45 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori:

		Presente	Assente
1	ANTONIO CARDILLO - Sindaco	X	
2	CARLO PETRIELLO - Vice-Sindaco	X	
3	EVELIN DE CRISTOFARO - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Castaldo, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara l'adunanza aperta ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;
- Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;
- Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, periodicamente, e comunque con cadenza triennale, per cui le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del citato D. Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla *“funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”*;
- L'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), che impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di rilevare, anche in sede di ricognizione annuale, ai sensi del predetto art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, dettando al contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero e sanzionando le amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO CHE:

- La legge di stabilità 2012 n.183 del 2011, con l'art. 16, ha riscritto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- Sulla base del nuovo testo dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rilevare *“le situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”*;
- Tutti gli enti locali sono tenuti ad effettuare almeno annualmente *“rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale”*;
- Nell'ambito di tale rilevazione si devono individuare le condizioni di soprannumero e quelle di eccedenze di personale;
- Il mancato rispetto di questo vincolo è duramente sanzionato da parte del legislatore il quale ha previsto espressamente che gli enti *“non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;

RILEVATO CHE:

- L'accertamento delle condizioni di soprannumero si realizza attraverso la verifica che non vi sono dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- La condizione di eccedenza si rileva sia in relazione alle esigenze funzionali sia alla situazione finanziaria dell'ente, con riferimento alla impossibilità di rispettare i vincoli in tema di bilancio e di spesa di personale;
- Sulla base delle nuove disposizioni viene assegnato in questo tema un ruolo assai importante ai dirigenti o responsabili dei settori, ognuno per la sua articolazione organizzativa;
- I responsabili devono infatti attivare la procedura di ricognizione delle eccedenze ed il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, "è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";

RICHIAMATO il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Torre le Nocelle, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004, con cui si è proceduto ad approvare la dotazione organica unitamente al modello organizzativo dell'Ente, individuando n. 4 Servizi quali articolazioni di primo livello, suddivisi in uffici, come da prospetto allegato alla medesima delibera che di seguito si riproduce:

SERVIZIO	UFFICIO		CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO	SEGRETERIA AFFARI AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE U.R.P.	1	D 3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Vice Segretario Todesca Alma
	SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	1 vacante	C 3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
		1	B 3	COLLABORATORE TECNICO Autista scuolabus De Minico Claudio
	DEMOGRAFICO PROTOCOLLO	1	C 3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO	RAGIONERIA E AFFARI ECONOMICI DEL PERSONALE	1 vacante	D 1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
		1 ad esaurimento	C 1	ISTRUTTORE CONTABILE Troisi Franco
	TRIBUTI	1	C 3	ISTRUTTORE CONTABILE De Minico Giovanna

TECNICO	LAVORI PUBBLICI RICOSTRUZIONE	1	C 3	ISTRUTTORE TECNICO Capobianco Aldo
	LAVORI PUBBLICI URBANISTICA S.U. EDILIZIA S.U. ESPROPRI CATASTO TUTELA AMBIENTALE	1	D 4	FUNZIONARIO TECNICO Cefalo Pasqualino
	LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE	1	C 3	ISTRUTTORE TECNICO Manganiello Luigi
	S.U. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2 vacante	B 1	COLLABORATORE TECNICO Necroforo operaio specializzato
POLIZIA MUNICIPALE	PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	1	C 3	ISTRUTTORE VIGILANZA Capone Carmine
		1 vacante	C 1	ISTRUTTORE VIGILANZA

DATO ATTO che, come risulta da apposita attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot. n. 2859 del 17.09.2016, depositata in atti:

- nel corso degli ultimi anni si sono determinate alcune cessazioni dal servizio di dipendenti comunali, e precisamente:

Data di cessazione	Servizio	Categoria e Profilo Professionale	Quantità	Full time/part time
01.08.2009	Amministrativo	B3 (posizione economica B5) Collaboratore Tecnico Autista scuolabus	n. 1 Dipendente Sig. De Minico Claudio	Full time a tempo indeterminato
08.10.2014	Tecnico	C3 Istruttore Tecnico geometra	n. 1 Dipendente Sig. Manganiello Luigi	Full time a tempo indeterminato

- alle cessazioni di cui sopra non ha fatto seguito l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;
- con Delibera di G.C. n. 49 del 28/04/2005 è stata disposta, con decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento, a far data dal 2 maggio 2005, la progressione verticale del dipendente rag. Franco Troisi dalla categoria C1 alla categoria D1, sicché il personale attualmente in servizio a tempo pieno ed indeterminato nell'Ente (ad eccezione di n. 1 unità in convenzione) risulta essere composto dalle seguenti unità:

Servizio/Categoria e posizione economica	Profilo	Unità
Servizio Tecnico		
D3 (posizione economica D4)	Funzionario tecnico	n. 1
C (posizione economica C3)	Istruttore tecnico geometra	n. 1
C (posizione economica C5)	Istruttore tecnico geometra	n. 1 (in convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004, per 12 ore settimanali con il Comune di Petruro Irpino)
Servizio Finanziario		
D1 (posizione economica D1)	Istruttore direttivo contabile	n. 1
C (posizione economica C3)	Istruttore Contabile	n. 1
Servizio Amministrativo		
D1 (posizione economica D3)	Istruttore direttivo amministrativo	n. 1
C (posizione economica C3)	Istruttore Amministrativo	n. 1
Servizio Polizia Municipale		
C (posizione economica C2)	Agente di Polizia Municipale	n. 1

Per un totale di n. 8 unità in servizio (di cui n. 1 in convenzione con il Comune di Petruro Irpino).

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L. 95/2012, che ha previsto, per le Amministrazioni centrali:

al comma 11, che: *“(Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti*

in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorit ):

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo ((entro il 31 dicembre 2016)), dei requisiti anagrafici e di anzianit  contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessit  di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sar  corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sar  corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ((17))

Al comma 14, che: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione";

RICHIAMATO il D. L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, che   recentemente intervenuto in materia, e ha chiarito, tra l'altro, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del richiamato comma 14, dell'art. 2 del D. L. 95/2012, prevedendo, infatti, al comma 3 dell'art. 2, che: *"Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo";*

PRESO ATTO CHE, pertanto, il ricorso allo strumento del collocamento a riposo, cos  come previsto dal richiamato art. 2 del D.L. 95/2012,   consentito anche agli enti locali, per i casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal sopra citato art. 14, comma 7, del D. L. 95/2013, che, come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 101/2013, cos  dispone: *"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilit , nonche' quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilit  finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unit  sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.";*

PRECISATO, altres , **CHE** l'art. 2, comma 6, del D. L. 101/2013, fornendo un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 11, lett. A), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che lo stesso *“si interpreta nel senso che l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione”*;

DATO ATTO che, in esecuzione della normativa sopra richiamata, il Comune di Torre le Nocelle ha adottato le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: n. 65 del 07.08.2014 e n. 73 del 23.09.2014, con cui, per le motivazioni in esse contenute, si è provveduto a dichiarare l’eccedenza di personale per esigenze funzionali di n. 1 unità di personale di Categoria C (posizione economica C2) agente di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 11, lett. A) del D.L. n. 95/2012 e dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013;

DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a disporre il collocamento a riposo del dipendente comunale appartenente alla categoria C (posizione economica C2) agente di polizia municipale dichiarato in eccedenza con le sopra citate deliberazioni giuntali, Sig. Capone Carmine, con decorrenza 01.11.2016, giusta certificazione dell’INPS – Sede Provinciale di Avellino – acquisita al protocollo generale dell’ente in data 12.12.2014, al n. 3492 ;

PRESO ATTO CHE, in adempimento a quanto disposto dal sopra citato art. 33 del D. Lgs. n. 163/2001, ciascun responsabile di servizio ha operato una ricognizione del personale assegnato, comunicando la mancanza di condizioni di soprannumero e/o eccedenze di personale nei rispettivi settori di competenza con riferimento all’anno 2016, come da note agli atti d’ufficio (prot. n. 2848 del 26.09.2016; prot. n. 2857 del 27.09.2016; prot. n. 2860 del 27.09.2016; prot. n. 2875 del 27.09.2016); ferma restando la dichiarazione di eccedenza per motivi funzionali di cui alle sopra richiamate deliberazioni giuntali n. 65 del 07.08.2014 e n. 73 del 23.09.2014;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli Enti Locali, tenuto prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente, di cui al richiamato art. 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non è stato ancora emanato;
- il decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2014, avente ad oggetto *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016”*, ha indicato il rapporto medio dipendenti-popolazione valido per gli Enti in condizione di dissesto di dimensione demografica analoga a quella del Comune di Torre le Nocelle (da 1000 a 2999 ab.) in n. 1 dipendente ogni 123 abitanti, e che, viceversa, il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Torre le Nocelle (Ente che non versa in condizioni di dissesto) ammonta attualmente a n. 1 dipendente ogni 185,14 abitanti;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover primariamente provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Torre le Nocelle, eliminando:

- n. 1 posti di categoria C, istruttore di vigilanza, nel servizio di polizia municipale, giusta dichiarazione di eccedenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 11, lett. A) del D.L. n. 95/2012 e dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, di cui alle sopra citate Deliberazioni giuntali n. 65 del 07.08.2014 e n. 73 del 23.09.2014;
- n. 1 posti di categoria C, istruttore contabile, in quanto il relativo posto era previsto *“ad esaurimento”* nella dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004, e attualmente risulta vacante a seguito della Delibera giuntale n. 49 del 28.04.2005, con cui è stata disposta la progressione verticale del dipendente rag. Franco Troisi dalla categoria C1 (prevista *« ad esaurimento »*) alla categoria D1 (prevista come vacante nella dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004), con decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento a far data dal 2 maggio 2005;

CONSIDERATO CHE, la rideterminazione della dotazione organica dell'ente viene effettuata anche al fine di adeguare la stessa alle attuali, effettive esigenze di funzionamento dell'Ente, secondo criteri di efficienza, razionalità e ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e previa verifica degli effettivi bisogni dell'Ente medesimo;

EVIDENZIATO CHE l'attuazione delle scelte sopra indicate deve collocarsi pur sempre nel senso del rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica per il personale, in ossequio alla vigente disciplina vincolistica in materia di spese di personale;

CONSIDERATO CHE:

- La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 762, ha dedicato un'apposita norma alla materia del contenimento delle spese del personale precisando che: *“le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”*, per cui, nonostante la cessazione della disciplina previgente in materia di patto di stabilità interno, sono confermate le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale da riferire, nel 2016, ai nuovi obiettivi di finanza pubblica applicabili a tutti gli enti assoggettati ai nuovi saldi (Comuni, Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e di Bolzano), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 243/2012;
- Per tutti gli enti locali che l'anno scorso risultavano assoggettati alla disciplina del patto, la norma cardine in materia di contenimento della spesa di personale resta il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che, nella sua attuale formulazione, come da ultimo modificata dall'art. 16 del D.L. 113/2016, stabilisce che: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*. Pertanto, agli enti locali che l'anno scorso risultavano assoggettati alla disciplina del patto, è ancora richiesto di assicurare una riduzione della spesa di personale, computando a tal fine anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel successivo comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego) e rimanendo assoggettati, in caso di mancato adempimento del predetto obbligo, alla sanzione prevista dall'ulteriore comma 557-ter, costituita dal divieto di assunzione di nuovo personale. La norma de qua esplicita chiaramente quali sono i prioritari ambiti di intervento a cui gli enti locali possono rivolgere, in termini di principio, le proprie azioni strumentali al contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, non contemplando più la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul complesso delle spese correnti;
- L'art. 16 del recentissimo D.L. 113/2016 ha, infatti, disposto l'abrogazione della lettera a) dell' art. 1 della legge n. 296/2006, sicché l'attuale parametro di riferimento rispetto al quale operare l'imposta riduzione della spesa del personale è ora chiaramente esplicitato dal nuovo comma 557-quater della L. n. 296/2006 (come aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014) che dispone testualmente: *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

- Le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono state recentemente ridefinite con il decreto legge n. 90/2014, con la legge n. 208/2015 e con il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016. In particolare, con riferimento alla disciplina prevista per gli Enti soggetti al Patto di stabilità, l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha previsto che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater del predetto articolo, il quale prevede un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (sempre Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%. L'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016 ha poi previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il triennio 2016-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (si veda a tal proposito il D.M. 24 luglio 2014 concernente i rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti disestati e in pre-dissesto per il triennio 2014- 2016);
- Ulteriori vincoli sono previsti in materia di spesa per il lavoro flessibile e, in particolare, per gli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28, 7° e 8° periodo, D.L. n. 78/2010; Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015); per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, tale limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 (art. 9, comma 28, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010). Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., per gli Enti che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ai quali si applica il comma 557), non è possibile assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compreso quello flessibile (art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006 e s.m.i.).
- Con specifico riferimento ad alcune tipologie contrattuali, la Corte dei Conti, con Deliberazione n. 23/2016 della Sezione Autonomie, si è pronunciata in ordine all'inclusione o meno del costo delle prestazioni di dipendenti di altre amministrazioni nei limiti dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, stabilendone l'esclusione per le Convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004. Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di dipendenti di altri enti ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, la Corte dei Conti ha stabilito l'inclusione nei limiti del D.L. 78/2010, se si superano le 36 ore ordinarie e l'esclusione se le prestazioni de quibus sono svolte all'interno dell'ordinario orario di lavoro. Con riferimento, infine, all'istituto del comando dei dipendenti, l'esclusione dai vincoli per i contratti flessibili opera a patto che le economie di spesa realizzate dall'Ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni;
- con il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l'esclusione dai limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 della tipologia contrattuale rappresentata dagli incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. L'articolo 16, comma 1-quater, del D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016, infatti, dispone: *«All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal*

presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»”;

DATO ATTO che:

- il comune di Torre le Nocelle è stato assoggettato alle regole del patto di stabilità interno a partire dal 2013, ai sensi dell'art. 25, comma 6 del D.L. n. 1/2012, e che, secondo le risultanze del Servizio Finanziario, ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015;
- secondo le risultanze dell'ufficio finanziario in atti (nota prot. n. 2813 del 20.09.2016), la spesa del personale dell'anno 2016, calcolata ai sensi dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e risultano rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;

VISTI:

- il D.L. n. 95/2012 conv. In Legge n. 135/2012;
- il D.L. n. 101/2013, conv. In Legge n. 125/2013;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014;
- il D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010;
- il D.L. n. 113/2016, conv. in Legge n. 160/2016;

RITENUTO di dover provvedere in conformità;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

PROPONE

Affinchè la Giunta Comunale deliberi

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle verifiche effettuate dai responsabili dei Servizi di cui alle note riportate in narrativa;
- 2. DI DARE ATTO** che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, nell'anno 2016, nel Comune di Torre le Nocelle, non risultano situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale;
- 3. DI PRENDERE ATTO** che:
 - con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 65 del 07.08.2014 e n. 73 del 23.09.2014, per le motivazioni in esse contenute, si è provveduto a dichiarare l'eccedenza di personale per esigenze funzionali di n. 1 unità di personale di Categoria C (posizione economica C2) agente di Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2, comma 11, lett. A) del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a disporre il collocamento a riposo del dipendente comunale appartenente alla categoria C (posizione economica C2) – agente di polizia municipale – dichiarato in eccedenza con le sopra citate deliberazioni giuntali, Sig. Capone Carmine, con decorrenza 01.11.2016, giusta certificazione

dell'INPS – Sede Provinciale di Avellino – acquisita al protocollo generale dell'ente in data 12.12.2014, al n. 3492 ;

4. DI RIDETERMINARE, pertanto, la dotazione organica del Comune di Torre le Nocelle, così come indicato in premessa, mediante eliminazione di:

- n. 1 posti di categoria C, istruttore di vigilanza, nel servizio di polizia municipale, giusta dichiarazione di eccedenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2, comma 11, lett. A) del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, di cui alle sopra citate Deliberazioni giuntali n. 65 del 07.08.2014 e n. 73 del 23.09.2014;

- n. 1 posti di categoria C, istruttore contabile, in quanto il relativo posto era previsto "ad esaurimento" nella dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004, e attualmente risulta vacante a seguito della Delibera giuntale n. 49 del 28.04.2005, con cui è stata disposta la progressione verticale del dipendente rag. Franco Troisi dalla categoria C1 (prevista « *ad esaurimento* ») alla categoria D1 (prevista come vacante nella dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2004), con decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento a far data dal 2 maggio 2005,

APPROVANDO la rideterminazione della stessa come da prospetto di seguito riportato:

CATEGORIA/ACCESSO	UNITÀ	IN SERVIZIO/VACANTE
D/D1	n. 2 full time	n. 2 in servizio – n. 0 vacanti
D/D3	n. 1 full time	n. 1 in servizio – n. 0 vacante
C	n. 6 full time	n. 3 in servizio – n. 3 vacanti
B/B1	n. 2 full time	n. 0 in servizio – n. 2 vacanti
B/B3	n. 1 full time	n. 0 in servizio – n. 1 vacante

Per un totale di n. 12 unità a tempo pieno ed indeterminato - Totale occupati n. 6. Totale vacanti n. 6.

5. DI DARE ATTO che il posto di Categoria C - istruttore di vigilanza, eliminato giusta dichiarazione di eccedenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2, comma 11, lett. A) del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, resterà occupato dal Sig. Capone Carmine, agente di Polizia Municipale, fino alla data di collocamento a riposo del medesimo dipendente (01.11.2016), giusta certificazione dell'INPS – Sede Provinciale di Avellino – acquisita al protocollo generale dell'ente in data 12.12.2014, al n. 3492;

6. DI DARE ATTO che, così come stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.03.2002 e con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 13.04.2014, con cui è stato approvato il Regolamento degli uffici e servizi, le funzioni di Vicesegretario Comunale sono svolte dalla Dott.ssa Alma Todesca, Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 (posizione economica D3);

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento modifica ed integra il Regolamento Uffici e servizi approvato con la sopra citata Deliberazione giuntale n. 36 del 13.04.2006, per la parte riguardante la dotazione organica dell'ente;

8. **DI DARE ATTO** del rispetto, da parte del Comune di Torre le Nocelle, del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015 e, con riferimento all'anno 2016, della disciplina vincolistica in materia di spese del personale di cui alla normativa richiamata in premessa;
9. **DI DARE ATTO** dell'espletamento dell'informativa preventiva alle OO.SS. e alle RR.SS.UU., ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
11. **DI TRASMETTERE**, copia della deliberazione alle OO.SS. e alle RR.SS.UU.;
12. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Torre le Nocelle, li 28.09.2016

IL SINDACO
F. to Avv. Antonio Cardillo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.lgs 267/00, in allegato alla presente;

DATO ATTO dell'espletamento dell'informativa preventiva alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi dell'art. 6 del D .Lgs. n. 165/2001, mediante trasmissione della sopra estesa proposta di deliberazione in data 29.09.2016;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto “**RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE.**”, a firma del Sindaco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE.

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Lì 28/09/2016

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 28/09/2016

IL RESP.LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F. to Ass. Evelin De Cristofaro

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F. to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Castaldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Castaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Castaldo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Castaldo